



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Allegato "C" – Avviso pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura nel Golfo di Olbia

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA' DI MITILICOLTURA NEL GOLFO DI OLBIA

1. Oggetto e durata della concessione

Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale degli specchi acquei nel Golfo di Olbia, più avanti meglio specificati, destinati alla attività di produzione di molluschi bivalvi della specie cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*) e della specie ostrica concava (*Crassostrea gigas*).

Ai fini della produzione di molluschi bivalvi della specie vongola verace (*Tapes decussatus*) o di altre specie il concessionario delle aree dovrà preliminarmente presentare espressa richiesta di classificazione.

La concessione ha per oggetto:

- l'occupazione e l'uso per fini di pesca e acquacoltura degli specchi acquei concessi;
- l'attuazione per l'intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione, presentato in sede di domanda di partecipazione dall'aggiudicatario (per la parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione);
- l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente disciplina della concessione.

Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e della relativa delimitazione si fa rinvio all'art. 2 dell'Avviso, che si recepisce integralmente nella presente disciplina della concessione.

La concessione è assentita per anni 15, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

2. Prescrizioni generali

L'uso degli specchi acquei sarà regolato dalla presente disciplina della concessione, dall'atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione dei molluschi bivalvi. Pertanto, il concessionario è obbligato a gestire gli specchi acquei nel pieno rispetto della normativa sulla produzione dei molluschi bivalvi vivi e in particolare del "Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi" approvato dall'Assessorato Igiene e sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge.

La presente concessione non esime pertanto il concessionario dal munirsi di autorizzazioni o nulla osta di altre amministrazioni eventualmente prescritti per l'attività cui l'esercizio della concessione è finalizzata.

Gli specchi acquei vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna.

Il concessionario assume l'obbligo di curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti marittimi.

Durante il periodo di vigenza della concessione, il Concessionario assume l'obbligo di rimuovere, a richiesta dell'Autorità marittima e/o dell'Autorità Portuale, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati negli specchi acquei in concessione, per consentire eventuali lavori di dragaggio o di livellamento dei fondali e comunque in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La concessione è rilasciata a totale rischio, pericolo e fortuna del concessionario, il quale non avrà ragione ad alcuna indennità, salvo che in caso di danno causato da calamità naturali o eventi eccezionali accertato e riconosciuto in conformità alla legislazione vigente ed ammissibile, qualora vi fossero idonei strumenti finanziari e le correlative dotazioni di bilancio, ad aiuto in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti in materia di pesca e acquacoltura. L'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o totale dell'impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.

Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10 dell'Avviso, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

3. Canone

L'importo complessivo del canone dovuto per l'intera durata della concessione è determinato ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso.

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.

La prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperto dalla vigenza della concessione.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione.

Il canone è comprensivo del diritto d'uso dell'area demaniale, con l'obbligo al Concessionario della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto previsto dal presente documento.

Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in un'unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine d'introito da parte dell'Amministrazione Regionale e le ricevute dei versamenti dovranno essere presentate nel termine di 10 giorni dal versamento all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e all'Autorità Portuale..

Per il primo anno, l'ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

In difetto del pagamento alle sopra stabilite scadenze sarà facoltà dell'amministrazione regionale di dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo all'esazione degli interessi dovuti.

4. Cauzione

A garanzia dell'Amministrazione e dell'osservanza degli obblighi che verrà ad assumere con il contratto di concessione, il Concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di euro 300.000,00 (euro trecentomila/00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Pesca e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Aquacoltura, e dell'Amministrazione Statale, e per essa dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna – via Lo Frasso, 2 -09127 Cagliari.

La cauzione può essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- in numerario secondo le vigenti disposizioni;
- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di € 300.000,00 e, pertanto, il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'ammontare previsto dal presente articolo, qualora la cauzione stessa fosse ridotta per effetto di successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall'ingiunzione notificata dall'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il Concessionario sempre responsabile oltre l'importo della suddetta cauzione.

Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la facoltà dell'Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione, l'Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso.

La cauzione, su richiesta del Concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l'indicazione dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti

Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e quanto specificatamente indicato nell'Avviso e nell'atto di concessione.

6. Esercizio della concessione

La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal Concessionario. È fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs 163/2006 ai propri consorziati non costituiscono in ogni caso subconcessione o affidamento a terzi ai sensi dell'articolo 45-bis cod. nav.mar .

L'esercizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento.

Il Concessionario non potrà destinare l'area data in concessione ad usi o scopo diversi da quelli previsti nell'atto di concessione. Qualora il Concessionario muti l'uso convenuto, il contratto di concessione decade di diritto.

Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.

7. Consegna e riconsegna

Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, verrà fatta regolare consegna dell'area, che dovrà essere riconsegnata dal Concessionario all'Amministrazione regionale, alla scadenza dell'atto, in perfetto stato, con la rimozione a cura del Concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.

La consegna viene effettuata a cura del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura, o da un soggetto all'uopo delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.

Nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al Concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche nei modi prescritti dall'art. 84 del CdN e rivalendosi sulla cauzione.

Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi

I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti di acquacoltura già insistenti negli specchi acquei oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna degli specchi acquei, il concessionario assume l'obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai fini dell'esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.

Restano a cura e spese del Concessionario l'esecuzione delle opere necessarie a mantenere i beni concessi idonei all'utilizzo cui sono destinati.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione concedente per l'adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in concessione.

Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni competenti.

In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti l'Autorità concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

9. Oneri a carico del concessionario

Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti. Il predetto Concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall'uso dei beni concessi e l'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dagli stessi.

Il Concessionario si impegna a manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

Il Concessionario dovrà mantenere attiva, per tutta la durata della concessione apposita ed idonea assicurazione per la responsabilità civile RCT – RCO.

10. Obblighi e divieti a carico del concessionario

Il Concessionario è tenuto a mantenere l'area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel rispetto degli obblighi di cui alla presente disciplina di concessione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla sorveglianza dell'area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi, secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.

Il Concessionario si obbliga inoltre a:

- dotarsi, prima dell'inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile per l'inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l'esecuzione degli stessi;
- richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi modificazione del contenuto della concessione, inclusa l'eventuale successiva modifica degli impianti, anche se prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
- dotarsi, prima dell'avvio dell'attività, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge;
- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione dei lavori e dell'eventuale ritardo nell'avvio degli stessi, manlevando l'Amministrazione concedente da qualunque responsabilità.

Il Concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare e far praticare a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni di lavoro risultanti da contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare dal "Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi"

È fatto divieto al concessionario di utilizzare novellame di mitili raccolto da banchi naturali senza la preventiva autorizzazione regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.

Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Autorità Marittima competente per territorio.

È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o aggiunte all'impianto, senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente.

L'inosservanza di uno qualunque degli obblighi assunti di cui al presente articolo, e/o la violazione di uno dei divieti, potrà implicare, a facoltà dell'Amministrazione, la decadenza della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi della presente disciplina.

11. Revoca, decadenza e rinuncia

L'Amministrazione regionale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico. Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l'atto di concessione, l'Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione.

La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni generali della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e dagli artt. 47 e 48 del CdN, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso.

Si incorre nella decadenza per omesso pagamento, anche di una sola annualità, del canone. Nel caso di decadenza della concessione per mancato o ritardato pagamento, come anche per gli altri casi di analoghe sanzioni previsti, il Concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

In caso di rinuncia alla concessione, della riconsegna delle aree da parte del Concessionario dovrà redigersi apposito processo verbale. Lo svincolo della cauzione è subordinato all'accertamento della rimozione a cura del Concessionario stesso delle opere amovibili esistenti e realizzate.

12. Manutenzioni

Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e di quelli realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In caso di mancata o insufficiente manutenzione, l'Amministrazione concedente, previa diffida, e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.

13. Opere costruite dal concessionario

Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l'Amministrazione concedente dichiari decaduta la concessione, o qualora il Concessionario rinunci alla concessione, tutte le eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento, restano "ipso jure" di proprietà dell'Amministrazione statale, senza che il Concessionario abbia diritto al rimborso di spesa o altro.

Per le opere da realizzarsi, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente, che potrà assentirla previo parere favorevole alla loro esecuzione da parte delle Autorità competenti. Trova applicazione l'art. 49 CdN - Devoluzione delle opere non amovibili.-

È comunque facoltà dell'Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi non espressamente autorizzati. Gli interventi reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del Concessionario nei termini assegnati dall'Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista. Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine assegnato, l'Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario anche rivalendosi sulla cauzione.

14. Controlli ed ispezioni

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, avvalendosi della collaborazione degli Organi di controllo, delle Agenzie regionali operanti nel settore dell'agricoltura, dei servizi territoriali dell'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

locali, svolge i compiti di controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al Concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.

Il Concessionario è tenuto in ogni momento a consentire l'accesso al personale dell'Amministrazione Regionale e Statale competente, degli Organi di controllo, delle Agenzie regionali operanti nel settore dell'agricoltura, dei Servizi territoriali dell'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, degli Enti strumentali della Regione, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla vigilanza e controllo, e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.

Il Concessionario si impegna, altresì, a mettere a disposizione della Regione, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, per gli opportuni controlli, le scritture contabili ed amministrative ad esso riferite.

L'Amministrazione regionale si riserva il controllo delle attività svolte.

Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle misure di gestione e delle modalità di svolgimento delle attività stabilite dall'Amministrazione regionale.

Il concessionario è tenuto all'invio entro il mese di gennaio di ciascun anno di una relazione dell'attività di allevamento relativa all'anno precedente.

Il concessionario è tenuto a trasmettere inoltre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi assunti al momento della presentazione dell'istanza.

15. Atto di concessione

L'atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblico amministrativa, secondo le condizioni stabilite nella presente disciplina della concessione.

Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10 dell' Avviso, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

Per quanto non contenuto nella presente disciplina si richiama, per intero, la disciplina contenuta nell'Avviso, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell'atto di concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario.

16 Disposizioni finali e transitorie

Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle vigenti ordinanze disposte dagli organi competenti.